



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTA: l'istanza protocollo n.61156/23 del 17/07/2023, assunta a protocollo n.19926 in pari data, con cui la Società VERITAS S.p.A. di Venezia, ha richiesto la proroga fino al 31/12/2023 dell'Ordinanza n.9/2023, in data 27/02/2023, con la quale è stata disciplinata la circolazione stradale nell'area "PARK MARITTIMA" del porto di Venezia, in occasione dei lavori di "realizzazione del nuovo sistema di adduzione e sollevamento delle acque potabili - Fase 2", ed appaltati alla Società ANESE S.r.l. di Concordia Sagittaria (VE);

VISTA: la propria Ordinanza n.9/2023, in data 27/02/2023, sopra richiamata;

VISTA: la propria Ordinanza n.150/2009, in data 21/12/2009, e ss.mm./ii., con la quale è stato disciplinato l'accesso in porto, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area portuale di Venezia;

VISTA: la Legge 28 gennaio 1994, n.84 e ss.mm./ii. – "*Riordino della legislazione in materia portuale*";

VISTI: gli artt. 2, 5, 6, 20 e 21 del Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 - "*Nuovo Codice della Strada*" e ss.mm./ii, nonché il D.M. 10 luglio 2002 - "*Discipline tecnico*" del Codice della Strada;

VISTI: gli artt. 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 del D.P.R. n.495 del 16 dicembre 1992 - "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada*";

RITENUTO: necessario regolamentare la circolazione stradale e pedonale nell'area portuale di Venezia – località Sant'Andrea, in occasione dei lavori di che trattasi;

VISTI: gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima;

RENDE NOTO

che **fino al 31 dicembre 2023**, la Società ANESE S.r.l. di Concordia Sagittaria (VE) eseguirà, su mandato della Società VERITAS S.p.A. di Venezia, lavori di "realizzazione del nuovo sistema di adduzione e sollevamento delle acque potabili - Fase 2" nell'area "PARK MARITTIMA" del porto di Venezia.

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della circolazione veicolare e pedonale)

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", nelle aree interessate dai lavori di che trattasi, come individuate nello stralcio planimetrico allegato 1 alla presente Ordinanza (28-b, 28-a, 23 e 70), è vietata la sosta a tutti i veicoli, con rimozione coatta degli stessi, e la circolazione pedonale, ad esclusione dei mezzi e del personale dell'impresa appaltante.

Per consentire l'esecuzione dei lavori di che trattasi, le aree di sosta 23 e 70 riservate alle Forze di Polizia e della Marina Militare, saranno trasferite temporaneamente nell'area di cui allegato 2 al presente provvedimento, con accesso lungo la Bretella Colombuola.

Articolo 2

(Prescrizioni per l'impresa esecutrice dei lavori)

L'impresa esecutrice dei lavori, ovvero il Responsabile alla Sicurezza designato dovrà osservare le seguenti prescrizioni/condizioni:

1. rispettare quanto prescritto dal D.Lgs. n°81/2008 e ss.mm./ii. in materia di "Cantieri temporanei o mobili";
2. posizionare a propria cura e spese, almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, alcuni cartelli informativi rivolti alla cittadinanza con l'indicazione del periodo in cui è prevista la realizzazione degli interventi;
3. posizionare, preliminarmente all'inizio di qualsiasi operazione, idonea segnaletica in ottemperanza alla normativa vigente. La presenza di aree di cantiere, di macchine operatrici, di materiale instabile sulla strada e/o di qualsivoglia altro intralcio all'ordinaria e sicura circolazione veicolare/pedonale dovrà essere opportunamente e tempestivamente segnalata;
4. oscurare i segnali preesistenti, al fine di non generare equivoci;
5. mantenere la segnaletica provvisoria per tutta la durata dei lavori, controllando che terzi non la asportino o la rendano inefficace;
6. predisporre un percorso sicuro per i pedoni ed impedire la presenza di estranei all'interno dell'area di cantiere; in caso contrario tutte le operazioni dovranno essere immediatamente interrotte;
7. predisporre idonee misure atte a garantire in qualsiasi momento il transito dei veicoli, con particolare riferimento ai mezzi di Soccorso;
8. provvedere, al termine dei lavori, alla pulizia delle aree ed al ripristino dello stato dei luoghi, ivi compresa la segnaletica a carattere permanente.

Articolo 3

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 6, comma 14, del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm./ii se alla condotta di veicoli;
- dell'art. 1174, comma 2, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
CA (CP) Filippo MARINI
*(Firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)*

AREA "PARK MARITTIMA" DEL PORTO DI VENEZIA INTERESSATA DAI LAVORI

Scala 1:1.000



